



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Ida **CONTINO** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al **n. 59695** del Registro di Segreteria, proposto dal sig. OMISSIS (C.F.: OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Celli (pec: paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72 **appellante;**

contro

-**INPS**, con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Sebastiano Caruso (pec: avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), Lidia

		SENT. 291/2024	
	Carcavallo	(pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),	
	Antonella	Patteri (pec:	
		avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),	Giuseppina Giannico
		(pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e	Sergio
	Preden	(pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) con	
		elezione di domicilio presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma via	
		Cesare Beccaria n. 29- appellato;	
		per la riforma	
		-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la	
		Regione Veneto, n. 16/2021, depositata il 26 gennaio 2021	
		Visto l'atto d'appello;	
		Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;	
		Uditi alla pubblica udienza del 19 novembre 2024, celebrata con	
		l'assistenza del Segretario, dott.ssa Alessandra Carcani ed omessa	
		la relazione sui fatti di causa del Magistrato relatore, l'Avv.	
		Valentina Minelli, su delega dell'Avv. Paolo Celli, per la parte	
		appellante e l'Avv. Giuseppina Giannico per l'INPS appellato;	
		Ritenuto in	
		FATTO	
		1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione	
		Veneto, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso	
		proposto dal sig. OMISSIS, già Primo Maresciallo Luogotenente	
		dell'Esercito Italiano, cessato dal servizio il 31 luglio 2019 (con oltre	
		20 anni di anzianità utile), titolare di pensione diretta ordinaria di	
		anzianità liquidata, a decorrere dal 1° agosto 2019, con il sistema	
		2	

misto, nonché vantante, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità di servizio di anni 15, mesi 10 e giorni 2.

Nello specifico, il predetto ricorso era finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, oltre accessori di legge (interessi legali, anche anatocistici ex art.1283 c.c. oltre alla rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c.).

Nondimeno, il I giudice ha rigettato il ricorso, compensando le spese, sul presupposto che, in base alla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1/2021/QM, l'aliquota del 44%, prevista dall'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, non potesse trovare applicazione ai militari vantanti, come l'odierno appellante, un'anzianità di servizio maggiore a venti anni, alla data di cessazione dal servizio stesso.

2. Avverso la sentenza n. 16/2021, il sig. OMISSIS ha proposto appello, con il patrocinio dell'Avv. Paolo Celli, con atto ritualmente notificato e depositato il 2 febbraio 2022.

Con il predetto atto, l'appellante ha sostenuto che l'interpretazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73 fornita dal I giudice si porrebbe in contrasto con il dettato normativo e con le finalità perseguite dal legislatore, secondo quanto affermato in diverse pronunce dal giudice contabile. Ha richiamato, a sostegno della fondatezza della propria pretesa, la sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite di questa Corte.

Ha ribadito il proprio diritto all'applicazione del coefficiente secco ed

unitario del 44%, pur chiedendo, in via gradata, il riconoscimento dell'art. 54 con applicazione del coefficiente annuo del 2,44%, quale statuito dalla predetta sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite.

In conclusione, il sig. OMISSIS ha chiesto la riforma, previa sospensiva, della decisione gravata e, per l'effetto, la declaratoria dell'applicazione, nei suoi confronti, dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e non percepite, maggiorate di interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.

Tutto ciò con vittoria di spese.

3. Con decreto del 14 febbraio 2022, il Presidente di questa Sezione, a seguito di conforme istanza del difensore della parte appellante, ha revocato il decreto di fissazione dell'udienza camerale del 20 settembre 2022, destinata alla trattazione dell'istanza di sospensiva.

4. L'INPS si è costituito in giudizio con articolata memoria pervenuta il 6 settembre 2022, sostenendo la correttezza della decisione gravata, la quale risulterebbe conforme a diritto ed all'insegnamento delle Sezioni riunite di questa Corte. Ha, in particolare, affermato che la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 avrebbe confermato la correttezza dell'interpretazione ostativa all'applicabilità dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73 nei confronti dei militari cessati dal servizio con un'anzianità di servizio superiore a 20 anni.

Ha aggiunto che l'unica domanda azionata dal sig. OMISSIS nel presente giudizio sarebbe quella volta ad ottenere il ricalcolo della quota retributiva della pensione mediante l'applicazione dell'aliquota globale del 44% ai sensi del primo comma del predetto art. 54, non risultando dispiiegata, per contro, alcuna richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico, mediante l'impiego di uno specifico coefficiente di rendimento annuale da applicare all'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

La pretesa del pensionato, volta ad ottenere l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44%, indipendentemente dal numero di anni di servizio al dicembre 1995, si porrebbe allora in insanabile contrasto con il corretto metodo di calcolo fondato sul conteggio del numero di anni utili nel caso concreto.

Del resto, secondo l'INPS, una diversa domanda (ossia quella diretta ad ottenere l'impiego di un diverso coefficiente di rendimento annuale) non potrebbe comunque essere oggetto di delibazione in sede giurisdizionale, per non essere mai stata preventivamente sottoposta in sede amministrativa all'Istituto, ai sensi dell'art. 153, lett. *b*, del codice di giustizia contabile.

In conclusione, l'INPS ha chiesto il rigetto dell'appello.

5. Da ultimo, con memoria pervenuta l'8 novembre 2024, la difesa dell'appellante ha insistito per la riforma della sentenza impugnata, con applicazione, in favore del sig. OMISSIS, dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, rimarcando, in ogni caso, che la domanda di

	SENT. 291/2024	
	riconoscimento dell'aliquota del 2,44% non costituirebbe una	
	domanda nuova e nemmeno una modificazione della domanda	
	iniziale di applicazione dell'art. 54, rappresentando solo una diversa	
	articolazione della domanda iniziale. Sul punto, ha segnalato la	
	natura del giudizio pensionistico, il quale, vertendo sul rapporto e	
	non sull'atto, non sarebbe limitato dai motivi di ricorso, ma	
	esclusivamente dalla <i>causa petendi</i> e dal <i>petitum</i> . Ha aggiunto che	
	alcun vizio di ultrapetizione sarebbe sollevabile nel caso di specie,	
	in quanto la pronuncia di accertamento dell'aliquota corretta da	
	applicarsi per il calcolo della quota retributiva del trattamento	
	pensionistico del ricorrente, rientrerebbe nell'accertamento	
	richiesto nel <i>petitum</i> originale, essendo nella domanda più ampia	
	ricompresa quella minore.	
	6. Alla pubblica udienza odierna, l'Avv. Valentina Minelli, su delega	
	dell'Avv. Paolo Celli, per la parte appellante, e l'Avv. Giuseppina	
	Giannico, per l'INPS appellato, si sono riportate ai propri scritti	
	difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.	
	Esaurita la discussione, il giudizio è passato, dunque, in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente appello va parzialmente accolto, nei termini	
	sottoindicati.	
	Sul punto, giova osservare che in passato la prevalente	
	giurisprudenza di questa Corte, anche d'appello, si era pronunciata	
	in senso favorevole al riconoscimento dell'aliquota di rendimento	
	6	

del 44% ex art. 54 D.P.R. n. 1092/73, in fattispecie come quella all'esame (così, *ex multis*, Corte conti, Sez. II, 7 ottobre 2020, n.228; id., Sez. II, 5 marzo 2020, n. 57; id., Sez. II, 18 ottobre 2019, n. 370 e n. 369; id., Sez. II, 9 settembre 2019, n. 310; id., Sez. II, 14 giugno 2019, n. 208; id., Sez. I, 8 novembre 2018, n. 422; id., Sez. I n. 73/2020; id., Sez. III, 19 dicembre 2019, n. 266 e 267; *contra*, tra le altre, Sezione d'appello per la Regione Siciliana, sentenze n. 40 del 3 agosto e n. 43 del 17 settembre 2020).

Nella materia è successivamente intervenuta la sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1/2021/QM, depositata in data 4 gennaio 2021.

Con la predetta sentenza le Sezioni riunite sono state chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito:

<<se il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini – avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione- "se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità compresa tra 15 e 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del predetto articolo 54, oppure se tale

quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile>>.

La medesima sentenza, all'esito di un articolato ed approfondito percorso argomentativo, da ritenersi qui integralmente richiamato (anche) ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 174/2016, ha affermato il seguente principio di diritto:

<<La "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, legge n. 335/95, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%>>.

Trattasi di una soluzione finalizzata a contemperare la normativa di favore posta dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con le regole poste dalla legge n. 335/1995, sicché la quota retributiva di coloro che all'1.1.1996 sono entrati nel sistema di calcolo contributivo viene determinata in misura proporzionale all'anzianità posseduta al 31.12.1995.

La medesima soluzione appare il risultato di un approfondito percorso ermeneutico ragionevolmente volto a determinare la regola di diritto da applicare al caso concreto in un quadro normativo che vede il concorso di contrastanti discipline tutte

parimenti vigenti e nondimeno in astratto applicabili.

A tale soluzione (*rectius*, al principio di diritto espresso dalle SS.RR. nella richiamata decisione n. 1/2021/QM) si è univocamente conformata la successiva giurisprudenza d'appello di questa Corte (tra le tante, Corte conti, Sez. II App., sentenze n. 19/2021, n. 21/2021, n. 132/2021, n. 137/2021, n. 142/2021, n. 154/2021, n. 176/2021, n. 275/2021, n. 347/2021, n. 32/2022, n. 36/2022, n.52/2022; n.67/2022, n.81/2022, n. 128/2022; n. 170/2022, n. 177/2022, n. 426/2022, n. 620/2022, n. 102/2023, n. 218/2023, n.313/2023, n.331/2023, n. 37/2024; id., Sez. I App. n. 169/2021, n. 96/2021, n. 97/2021, n. 98/2021, n. 64/2021, n. 65/2021, n. 66/2021, n. 67/2021 e n. 68/2021; n. 51/2021, n. 52/2021, n. 54/2021, n. 55/2021 e n. 57/2021; id., Sez. III App. n. 223/2021, n. 56/2021; id., Sez. App. Sicilia n. 43/2021, n. 44/2021 e n. 69/2021).

Con particolare riferimento alla fattispecie in esame (connotata dalla presenza di personale militare cessato con più di 20 anni di servizio utile ai fini previdenziali e vantante, alla data del 31.12.1995, un'anzianità utile compresa tra i 15 ed i 18 anni), l'applicazione del predetto principio di diritto comporta l'accoglimento parziale dell'appello proposto dal sig. OMISSIS, dovendo la sentenza impugnata essere riformata nei termini di cui alle statuizioni delle Sezioni riunite.

Va conseguentemente riconosciuto il diritto dell'appellante OMISSIS alla riliquidazione della "quota retributiva" della pensione in

godimento, da effettuarsi tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile.

La correttezza di tale riconoscimento non è inficiata dalla circostanza, richiamata dall'Istituto appellante, per cui, con il ricorso innanzi al giudice di primo grado, è stata chiesta l'applicazione dell'aliquota (unitaria e globale) del 44%, ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73. Ciò in quanto *"in base alla consolidata giurisprudenza, il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti fa sì che al giudice sia devoluto l'intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte siccome identificativi della causa petendi e del petitum, per cui il perimetro entro il quale tale giurisdizione trova fondamento ed esercizio non può che comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione nonché ogni altra situazione giuridica che possa incidere sul trattamento di quiescenza (ex plurimis Sezione 1^a d'appello, sentenze n. 386/2018 e n. 311/2018; Sezione 3^a d'appello, sentenze n. 530/217, n. 6/2018, n. 537/2017, n. 455/2017). In secondo luogo, va rilevato che l'originaria domanda - per quanto la si possa ritenere semplicemente imperniata sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54, comma 1 - era, però, l'espressione di un petitum sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione, e non vi è dubbio che attraverso il*

principio enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM, le Sezioni riunite, dando una diversa interpretazione del medesimo quadro normativo, sono giunte alla determinazione di una percentuale di ricalcolo da applicare alla pensione, proprio come richiesto dal pensionato, ancorché non nella misura dallo stesso pretesa” (così, testualmente, Corte conti, Sez. II app., n. 620/2022, n. 182/2023 e n. 218/2023, con la giurisprudenza ivi richiamata; id., Sez. II app., n. 319/2023 e n. 37/2024). Quanto da ultimo rappresentato consente, dunque, di superare la questione, prospettata dall’INPS, relativa all’assenza di previa istanza amministrativa.

In ogni caso, sui ratei pensionistici arretrati spettano all’appellante, in applicazione dell’art. 167, comma 3, c.g.c., la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, fino all’ effettivo soddisfo, nonché, ai sensi dell’art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici (già richiesti in I grado), dalla data della domanda giudiziale (11 maggio 2020, deposito del ricorso di I grado) al soddisfo.

Infine, l’accoglimento solo parziale del gravame, nonché la novità dettata dall’ orientamento nomofilattico dirimente per la definizione del giudizio, intervenuto dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, c.g.c., con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale

	SENT. 291/2024	
	d'appello, definitivamente pronunciando:	
	-accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della	
	sentenza impugnata, riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla	
	riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla	
	quota calcolata con il sistema retributivo maturata sino al 31	
	dicembre 1995, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%, oltre	
	gli accessori di legge da calcolare nei termini di cui in parte motiva.	
	Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di	
	rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19	
	novembre 2024.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Daniela ACANFORA)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il 03 DICEMBRE 2024	
	P. IL Dirigente	
	(dott. Massimo BIAGI)	
	Firmato digitalmente	
	D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,	
	l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.	
	12	

SENT. 291/2024

Il Presidente

(dott.ssa Daniela ACANFORA)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 03 DICEMBRE 2024

P. Il Dirigente

(dott. Massimo BIAGI)

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 03 DICEMBRE 2024

P. Il Dirigente

(dott. Massimo BIAGI)

Firmato digitalmente